STUDIO IMMORDINO
Avv. GIOVANNI IMMORDINO
Avv. GIUSEPPE IMMORDINO
PATROCINANTI IN CASSAZIONE
Avv. GIUSEPPE NICASTRO
Via Libertà, 171
Tel.091.34.88.88 - 091.34.88.11
Fax 091.34.88.11
studioimmordino@gmail.com
90143 - PALERMO

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

PALERMO

ORIGINALE

RICORSO

del **COMUNE DI RAVANUSA**, in persona del Sindaco *pro-tempore*, Carmelo D'Angelo, con sede in Via Roma n. 3, P. IVA 01383860846, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale Libertà 171 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Immordino, MMR GPP 63P18 B429G, giuseppeimmordino@pec.it che lo rappresenta e difende per mandato a margine del presente atto giusta delibera di G.M. n. 60 del 18 maggio 2016

Nella mia qualità, delego l'Avv. Giuseppe Immordino a sottoscrivere il presente ricorso ed eventuali motivi aggiunti ed a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, conferendogli ogni e più ampio potere di legge ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Palermo, Via Libertà 171.
Infine, dichiaro di avere ricevuto rituale informativa sul trattamento dei dati conferiti ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 e di avere prestato il mio incondizionato consenso al trattamento dei dati anche di natura sensibile o giudiziaria.

Vera la firma

CONTRO

l'**ASSESSORATO DELLA ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE SICILIANA,** in persona dell'Assessore *pro-tempore*;

E NEI CONFRONTI DI

1) **COMUNE DI SCIACCA,** in persona del Sindaco *pro-tempore*;

2) **COMUNE DI DELIA,** in persona del Sindaco *pro-tempore*;

PER L'ANNULLAMENTO

del D.D.G.n.1207/Istr. del 31.3.2016, pubblicato per estratto nella GURS n.15 parte prima pag.105 dell'8/4/2016, di approvazione dell'aggiornamento del Piano Triennale Edilizia Scolastica 2015/2017 ed in particolare l'Allegato 3 (Elenco

Ufficio Unico Nep - Corte d'Appello Palermo
NORMALE 31/05/16
Diritti 7,75 Copie/Carte 3,97 Cronologico 005719/A06 Oggi 09:38
Parti 15,40 Pag. 0,40 27,52
COMUNE RAV. IMMORDINO

Istanze ritenute non ammissibili) nella parte in cui ha inserito tra le istanze non ammesse al numero progressivo 64, prot.4422 il "*progetto per la ristrutturazione della palestra scolastica comunale di Via Rinascita*" del Comune di Ravanusa con la seguente motivazione: "*progetto definitivo relativo alla demolizione e ricostruzione di fabbricato esistente senza l'acquisizione del parere preventivo sismico (allegato solo parere sanitario)- la demolizione e ricostruzione non è supportata da una relazione punto 5.c.3 Avviso*";

- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.

FATTO

A) Con D.D.G. n.490/Istr. del 22/2/2016, pubblicato in GURS, ed Avviso pubblico allegato, l'Assessorato dell'Istruzione della Formazione Professionale della Regione Siciliana indiceva una procedura concorsuale fra gli enti locali per l'aggiornamento annuale del piano del fabbisogno regionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017 e la conferma dell'attualità del Piano Annuale 2016, in attuazione dell'art. 10 del D.L. 104/2013, convertito in L. 128/2013.

B) Con tale avviso allegato al DD.G. si stabiliva, fra l'altro, all'art.6, che a pena di inammissibilità i comuni e le province regionali avrebbero potuto produrre istanze di finanziamento per interventi di edilizia scolastica entro il 9/3/2016, secondo le modalità di cui allo stesso avviso.

C) Il Comune di Ravanusa in data 9 marzo 2016 inoltrava rituale istanza di finanziamento assunta al prot.n. 4422 per il "*progetto per la ristrutturazione della palestra scolastica*

comunale di Via Rinascita".

D) Come previsto dall'art. 7 del citato avviso pubblico, il 14/3/2016 veniva prodotta su supporto informatico tutta la documentazione a corredo dell'istanza, compresa la relazione di cui ai punti 7.2.10 e 5.3.c. dell'Avviso.

E) A seguito della compiuta istruttoria, con D.D.G. n. 1207/Istr. del 31/03/2016, pubblicato in G.U.R.S. parte 1, n. 15, dell'8 aprile 2016, veniva approvato in via definitiva il Piano triennale regionale di edilizia scolastica, per il triennio 2015, 2016, 2017 e confermato quello annuale.

F) Dall'esame dei relativi allegati ed, in particolare, dall'esame dell'allegato "3"), il Comune di Ravanusa poteva evincere che la propria istanza non era stata ritenuta ammissibile e quindi era stata esclusa con la motivazione: "*Progetto definitivo relativo alla demolizione e ricostruzione di fabbricato esistente senza l'acquisizione del parere preventivo sismico (allegato solo parere sanitario) – la demolizione e ricostruzione non è supportata da una relazione punto 5.c.3. Avviso*".

G) A nulla valeva la richiesta di riammissione inoltrata dal Comune di Ravanusa il 6/5/2016 con la quale il Comune evidenziava "*in merito alla omessa acquisizione del "parere preventivo sismico" (che rappresenta la causa di esclusione dell'istanza) si sottolinea come l'acquisizione dello stesso non sia regolamentato né reso cogente da nessuna normativa che regolamenta le costruzioni in zona sismica o sovrintende agli appalti pubblici; ... A riprova di quanto già affermato in merito alla non sussistenza in termini di legge dell'obbligo di acquisire*

il "parere preventivo sismico" si riporta quanto previsto all'art.3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001) in cui vengono annoverati tutti i pareri che devono essere acquisiti, in sede di conferenza di servizi, ai fini del rilascio del permesso di costruire;

in particolare in esso sono citati:

1. Il parere dell'Azienda sanitaria Locale, da richiedere ove occorra ai sensi del D.M. 5 luglio 1975;

2. Il parere dei Vigili del Fuoco, ove necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 151/2011;

3. Il parere della Sovrintendenze ai BB.CC.AA. su immobili vincolati ai sensi dell'art. 146 comma 2 del D.lgs 42/2004.

Il parere dell'autorità competente in materia di assetto e vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 e D.A. Territorio e Ambiente del 17/0412012.

La stessa norma, al punto c dell'art3, in materia di costruzioni in zona sismica prevede l'acquisizione dell'autorizzazione e delle certificazioni del competente ufficio tecnico della Regione (Genio Civile) con chiaro riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 18 della Legge 64/74 e non contempla l'esistenza di un "parere preventivo sismico".

Dalle superiori argomentazioni ne deriva che l'acquisizione del "parere preventivo sismico", come elemento essenziale e propedeutico all'approvazione del progetto ..e alla dichiarazione della sua cantierabilità, non è prevista da nessuna norma legislativa nazionale, regionale o locale

attualmente in vigore, per cui la sua mancata acquisizione non è da considerarsi pregiudizievole dell'esecutività e della cantieriabilità dei progetti.

Si conferma che l'adempimento di legge relativo all'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge 64/74 rilasciata dell'Ufficio del Genio Civile verrà rispettato nei modi e nei tempi previsti dalla stessa norma, e quindi prima dell'inizio lavori. ....".

Quanto all'altro motivo di esclusione "*la demolizione e ricostruzione non è supportata da una relazione punto 5.c.3. Avviso*", sempre con la nota del 6/5/2016, il Comune evidenziava che è sufficiente esaminare pag.14 della "relazione allegata alla scheda" di cui alla lettera c) per comprendere l'abbaglio in cui è incorso l'Assessorato.

H) Il Comune di Ravanusa, quindi, si vede costretto ad adire codesto Ecc.mo TAR per l'annullamento del provvedimento di esclusione (*recte*: dichiarazione di non ammissibilità) della domanda di finanziamento, per i seguenti motivi ai quali, per evitare inutili contestazioni si evidenzia che pur non ravvisandosi un controinteressato in quanto come chiarito da codesto Ecc.mo TAR "*considerato che dal provvedimento impugnato –in assenza della quantificazione delle somme disponibili per la realizzazione dell'intervento previsto con il DDG n.2726/Istr., e del punteggio in ipotesi attribuibile al progetto presentato dal ricorrente- non è possibile individuare alcuno specifico contro interessato, in senso tecnico alcuno specifico*" (TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 13.11.2015, n. 1168),

tuzioristicamente lo stesso è stato notificato a due Comuni ammessi (all.2 al decreto) per un importo simile a quello richiesto dal Comune di ricorrente, ed esattamente Comune di Sciacca numero progressivo 136, n. prot. 664 e Comune di Delia, numero progressivo 116, n.prot.3081.

DIRITTO

1) ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, PUNTO 7.2, LETT. N) DEL BANDO DI CONCORSO. ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DELLA L.R. 12/07/2011, N. 12 . VIOLAZIONE DEL C.D. PRINCIPIO DI *FAVOR PARTECIPATIONIS*. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÁ E DEL *CLARE LOQUI*.

Non si comprende in quale piega dell'Avviso, del Decreto o Norma (a qualsiasi livello), fosse prescritto di produrre il "parere preventivo sismico" per la progettazione di un lavoro pubblico di sola ristrutturazione (e non anche di adeguamento sismico) della cadente palestra della Scuola Comunale di Ravanusa.

Eppure la motivazione dell'esclusione *"Progetto definitivo relativo alla demolizione e ricostruzione di fabbricato esistente senza l'acquisizione del parere preventivo sismico (allegato solo parere sanitario)"*, assume la mancanza di tale parere ad elemento decisivo per l'esclusione.

Ora, l'art.7.2 dell'Avviso circoscriveva le cause di inammissibilità alle seguenti ipotesi:

7.2.1) a pena di inammissibilità, una relazione tecnica, non superiore ad una (1) pagina, predisposta e sottoscritta dal RUP, che descriva in sintesi il contenuto dell'intervento, le aree e la tipologia di intervento oggetto di domanda in cui sarà riportato anche il quadro economico del progetto, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del DPR 207/2010 e s.m.i.;

7.2.2) a pena di inammissibilità, attestazione, da parte del R.U.P., del positivo espletamento delle procedure di cui alla vigente normativa comunitaria, statale e regionale in materia di opere pubbliche, di cui al d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., al D.P.R. n. 207/2010, alla l.r. 12/2011 e al D.P.REG. 13/2012, con particolare riguardo alla verifica e alla validazione di cui agli artt. 53 e 55 del D.P.R. 207/2010, al parere tecnico di cui all'art. 5, comma 3, della l.r. 12/2011. Tale parere deve espressamente riportare l'avvenuta acquisizione, secondo le modalità previste, di tutte le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori come previsto dall'art. 5, della l.r. 12/2011. Tali pareri devono essere elencati e allegati".

Il Comune ha scrupolosamente prodotto: **a**) la attestazione del RUP resa in forma fidefacente del positivo espletamento delle procedure di cui alla vigente normativa comunitaria, statale e regionale in materia di opere pubbliche, di cui al d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., al D.P.R. n. 207/2010, alla l.r. 12/2011 e al D.P.REG. 13/2012; **b**) il verbale di verifica e validazione di

cui agli artt. 53 e 55 del D.P.R. 207/2010; **c) il parere tecnico di cui all'art. 5, comma 3, della l.r. 12/2011 reso dal RUP.**

Nel suddetto parere, che sostituisce per gli appalti infra soglia comunitaria, come è quello della scuola de qua, la Conferenza dei Servizi (art.5, comma terzo, l.r. n.12/2011), si dà atto dell'acquisizione dei pareri, permessi e nulla osta necessari per la realizzazione dei lavori oggetto della progettazione, ma ovviamente non del fantomatico "*parere preventivo sismico*".

Invero, in merito alle costruzioni in zona sismica l'unica Legge che fissa degli obblighi da rispettare è la L. 64/74 (provvedimenti per le costruzioni in zona simica) la quale all'art.18 impone e regolamenta l'acquisizione dell'autorizzazione da ottenere prima dell'inizio dei lavori; tra l'altro già nella fase di richiesta dell'autorizzazione (o nulla osta del Genio Civile) risulta obbligatorio inserire i nominativi del Direttore dei Lavori, del Collaudatore statico nonché dell'esecutore delle opere, **adempimenti che non riguardano la fase di approvazione del progetto e di formulazione di istanza di finanziamento.**

A riprova di quanto già affermato in merito alla non sussistenza in termini di legge dell'obbligo di acquisire il "parere preventivo sismico" si riporta quanto previsto all'art.3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001) in cui vengono annoverati tutti i pareri che devono essere acquisiti, in sede di conferenza di servizi, ai fini del rilascio del

permesso di costruire;

in particolare in esso sono citati:

1. Il parere dell'Azienda sanitaria Locale, da richiedere ove occorra ai sensi del D.M. 5 luglio 1975;

2. Il parere dei Vigili del Fuoco, ove necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 151/2011;

3. Il parere della Sovrintendenze ai BB.CC.AA. su immobili vincolati ai sensi dell'art. 146 comma 2 del D.lgs. 42/2004.

Il parere dell'autorità competente in materia di assetto e vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 e D.A. Territorio e Ambiente del 17/04/2012.

La stessa norma, al punto c dell'art. 3, in materia di costruzioni in zona sismica prevede l'acquisizione dell'autorizzazione e delle certificazioni del competente ufficio tecnico della Regione (Genio Civile) con chiaro riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 18 della Legge 64/74 **e non contempla l'esistenza di un "parere preventivo sismico".**

Dalle superiori argomentazioni ne deriva che l'acquisizione del "parere preventivo sismico", come elemento essenziale e propedeutico all'approvazione del progetto definitivo, non è prevista da nessuna norma legislativa nazionale, regionale o locale attualmente in vigore (se non per i PRG e le loro varianti), per cui la sua mancata acquisizione non è da considerarsi pregiudizievole all'ammissione a finanziamento dei progetti.

Del resto, anche la disciplina contenuta nell'Avviso pubblico cui ha partecipato l'Ente ricorrente, all'art. 10 punto D.2)

rubricato «*"Immediata cantierabilità/appaltabilità (30 punti)" attestazione del positivo esperimento delle procedure di cui all'art. 106, comma 1, del DPR 207/2010, inclusa la attestazione della completezza degli elaborati di cui al comma 1 dell'art. 33 del DPR 207/2010 nel caso di progetto esecutivo, e inclusa la attestazione in merito alla acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione (art. 53, comma 2, lettera i) del DPR 207/2010*», prevedeva la immediata cantierabilità come requisito valutativo per la attribuzione del punteggio e non anche quale requisito per la ammissione del progetto.

Invero, la preventiva "autorizzazione" (non parere) scritta dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del Genio Civile costituisce un requisito necessario per l'esecuzione in località sismiche dell'opera prevista, **ma non anche per la sua progettazione (peraltro definitiva e non anche esecutiva).**

Essa, inoltre, non occorre nel caso di opere ricadenti in località dichiarate a bassa sismicità, all'uopo indicate nei decreti di attuazione della legge (Cons. St., sez. IV, 26.11.2001, n. 5936, FA, 2001, 2773).

Come ha ripetutamente insegnato codesto Ecc.mo TAR in fattispecie analoga "*in termini generali, **l'immediata cantierabilità di un progetto non costituisce condizione necessaria per ottenere il finanziamento, ma elemento di priorità al suo accesso, come emerge dal DDG n. 1450 del 13.3.2015;** Ritenuto che, pertanto, ad un sommario esame, i motivi dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente*

fumus boni iuris e che al danno prospettato dal ricorrente è possibile ovviare ordinando alla Amministrazione di riesaminare il provvedimento impugnato alla luce di quanto precisato e tenendo conto del livello di progettazione del progetto presentato dal Comune di ricorrente" (TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 13.11.2015, n. 1168; TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 13.1.2016, n. 100).

2) <u>Quanto al secondo motivo di esclusione.</u>

Contrariamente a quanto ritenuto dall'Assessorato nella Relazione tecnica del progetto a pag. 14 era espressamente motivata la necessità dell'intervento di: "*Demolizione e ricostruzione. La palestra allo stato attuale, a causa delle continue infiltrazioni di acqua, risulta inagibile per lo stato di degrado complessivo. Considerato che detto immobile, strutturalmente non rispetta i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sismica, e considerato* ***che le strutture esistenti si trovano <u>in uno stato di degrado a causa della mancanza di manutenzione negli ultimi vent'anni,</u> si è stati costretti ad effettuare un intervento radicale di demolizione e ricostruzione di un edificio simicamente perfetto***".

Ora, di fronte a tale specifica motivazione da parte dell'ente dell'intervento di demolizione e ricostruzione, non può l'Assessorato ritenere la stessa *tamquam non esset*, pretendendo un'autonoma ed aggiuntiva ridondante relazione.

In altri termini, non è certo l'asserita inadeguatezza del veicolo modulistico attraverso il quale l'ente ha esternato la

motivazione della demolizione- ricostruzione a potere giustificare un provvedimento espulsivo.

Qualora l'Assessorato avesse ritenuto tale relazione, così veicolata, incompleta avrebbe potuto benissimo, ai sensi dell'art. 6 della legge n.241-90, chiedere chiarimenti ed integrazioni ma non certo dichiarare inammissibile *sic et simpliciter* l'intervento per tale ragione.

Istanza cautelare

Il ricorso é fondato e si confida per il suo accoglimento.

Medio tempore è necessaria la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati per il grave ed irreparabile pregiudizio a carico dell'Amministrazione comunale ricorrente, qualora, nelle more della decisione di merito, il procedimento concorsuale dovesse essere definito; tanto più che i finanziamenti disponibili con il concorso statale nel triennio 2015, 2016 e 2017, potrebbero essere capienti anche con l'inclusione del Comune di Ravanusa come del resto non precluso dall'art.3 del D.A. 1207/Istr. impugnato.

Si chiede, quindi, che sia disposta l'ammissione della domanda di finanziamento con riserva al fine di garantire reciprocamente le parti in causa, nel reciproco obiettivo della tutela del pubblico interesse.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, si chiede

VOGLIA L'ECC.MO T.A.R.

previa sospensione dell'esecuzione, annullare i provvedimenti impugnati, emettendo ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese ed ai compensi di giudizio.

1061605719 01(7)

Corte di Appello di Palermo
UNEP

Relazione di notificazione CIVILE

Richiesto come in atti, io sottoscritto ho notificato l'atto allegato a
ASS ISTRUZIONE
c/o AVVOC
ALCIDE DE GASPERI VIALE,81
PA

a mani dell'ivi incaricato alla ricezione
Cicero Mariano t.q.

PA, 31 MAG. 2016

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Pietro Matranga
Corte di Appello - Palermo

Cronologico/Progr./Totale
005719 000001/3
Registro
A06/2016
Data Richiesta
31/05/2016
Istante
COMUNE RAVANUSA
Avvocato
IMMORDINO

Consegnandola a persona qualificatasi per:

☐ lo stesso

☐ _____

capace e convivente, stante la precaria assenza del destinatario

☐ impiegato/incaricato ivi addetto alla ricezione degli atti _____

☐ segretaria/o ivi addetta/o _____

☐ il collega di studio _____

capace e convivente, stante la precaria assenza del destinatario

☐ il portiere _____

stante la precaria assenza del destinatario e delle persone previste dall'art.139 co.2,in busta chiusa e sigillata all'esterno della quale ho trascritto il n°. di cron. dell'atto e il relativo destinatario

☐ Anzi, mediante deposito in questa casa Comunale per non aver trovato nel luogo indicato il destinatario né alcuna delle persone abilitate alla ricezione della copia. Affisso avviso alla porta (art.140 cpc). Spedito Avviso

☐ Sped. Raccomandata N°. _____

Zona 35

Firma del Portiere | Data | Uff./Funz. Giudiziario

Si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile ed è soggetta al versamento del contributo unificato in misura ordinaria (euro 650,00).

Palermo, 30 maggio 2016

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno duemilasedici il giorno del mese di maggio, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte d'Appello di Palermo, ad istanza dell'Avv. Giovanni Immordino, ho notificato il suesteso ricorso, affinché ne abbiano scienza e ad ogni effetto di legge a:

1) l'**ASSESSORATO DELLA ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE SICILIANA,** in persona dell'Assessore *pro-tempore*, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in **Palermo, Via Alcide de Gasperi 81**, consegnandone copia conforme all'originale a mani

VEDASI RELATA ALLEGATA

2) il **COMUNE DI SCIACCA,** in persona del Sindaco *pro-tempore*, domiciliato per la carica in **Sciacca, presso la Casa Comunale**, a mezzo del servizio postale mediante spedizione di copia conforme all'originale in plico raccomandato con avviso di ricevimento

MEDIANTE NOTIFICA A MEZZO IL SERVIZIO POSTALE CON RACCOMANDATA A.R.
PALERMO 31 MAG 2016
Dott. BONA FRANCESCA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE DI APPELLO - PALERMO

Si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile ed è soggetta al versamento del contributo unificato in misura ordinaria (euro 650,00).

Palermo, 30 maggio 2016

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno duemilasedici il giorno del mese di maggio, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte d'Appello di Palermo, ad istanza dell'Avv. Giovanni Immordino, ho notificato il suesteso ricorso, affinché ne abbiano scienza e ad ogni effetto di legge a:

1) l'**ASSESSORATO DELLA ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE SICILIANA**, in persona dell'Asses
per legge presso l'Avvocatura
Palermo, Via Alcide de Gasp
conforme all'originale a mani

VEDASI RELATA ALLEGATA

2) il **COMUNE DI SCIACCA**,
tempore, domiciliato per la carica
Comunale, a mezzo del servizi
di copia conforme all'originale in
di ricevimento

N. Raccomandata 76689695952-2

Posteitaliane

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nella raccomandata: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO Comune
VIA/PIAZZA Pz Cose Comunali N. CIV. 9
C.A.P. 92019 COMUNE Sciacca PROV.

MITTENTE

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI A.R.
Contrassegnare la casella interessata

Fraz. 43175 Sez. 00 Operaz. 150
Causale: AG 01/06/2016 11:28
Peso gr.: 28 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
Serv.Agg.: AR
Cod. Bar. (accettazione manuale) 767438585109

TASSE

3) il **COMUNE DI DELIA**, in persona del Sindaco *pro-tempore*, domiciliato per la carica in **Delia (CL), presso la Casa Comunale**, a mezzo del servizio postale mediante spedizione di copia conforme all'originale in plico raccomandato con avviso di ricevimento.

MEDIANTE NOTIFICA
A MEZZO IL SERVIZIO POSTALE
CON RACCOMANDATA A.R.
PALERMO 27 MAG 2016
Dott. BONA FRANCESCO
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE DI APPELLO - PALERMO

N. Raccomandata 76689695953-3

Posteitaliane

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO: Comune
Fo Casa Comunale
VIA/PIAZZA: 93010 DELIA N° CIV.
C.A.P. COMUNE PROV. CL

MITTENTE: [illegible]
VIA/PIAZZA: N° CIV.
C.A.P. COMUNE PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI
Contrassegnare la casella interessata
☒ A.R.

Fraz. 43175 Sez. 06 Operaz.151
Causale: AG 01/06/2016 11:29
Peso gr.: 28 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
Serv.Agg.: AR
Cod. AR: 76743858524-5
(scritturazione manuale)
TASSE